


del 29/10/2018



TRIBUNALE DI AREZZO

SEZIONE CIVILE

Verbale di udienza
(originale cartaceo - copia in telematica)

Causa n.: 3681/15 r.g. vertente fra:

PARTE ATTRICE

control

COMUNE DI CORTONA, contumace **PARTE CONVENUTA**

Oggi 27 febbraio 2018 alle ore 11.32, dinanzi al giudice

nei locali del tribunale, sono comparsi:

Per parte attrice, l'avv. Simone Manna, che deposita intimazione a testi, nonché ricevuta del pagamento del chi.

Per parte convenuta contumace, nessuno.

Il giudice, preliminarmente, su istanza del procuratore presente, corregge l'errore materiale contenuto nell'ordinanza ammissiva delle prove, nel senso che i testi devono considerarsi ammessi così come sono stati indicati nella 2^a memoria, ossia 1 a 7 e gli altri due su tutti i capitoli ammessi. Si dà sfogo alle prove orali ammesse.

Prove di parte attrice.

Prove di parte attrice. Viene introdotto il signor [redacted] geometra, nato [redacted] di Arezzo e residente in Camucia di Cortona Via [redacted] mento di rito. Interroga-

Viene introdotto il signor **Ad Arezzo e residente in Camucia di Cortona Via**
non parente, indifferente. Presta il giuramento di rito. Interroga-
to sui capitoli ammessi, e, in particolare, sui capitoli nn. 1 (1. Vero che Florica
Costachi, in data 11 marzo 2014 alle ore 16,30 circa, mentre percorreva la gradinata di Piazza Signorilli in prossimità dell'omonimo
teatro cedeva involontariamente a terza: ripotando buoni personaggi), 2 (2. Vero che la caduta era ragionata dalla presenza di una
connessione presente sul laspicato derivante dal distacco di una porzione di pietra, con una profondità di ca. 2 cm), 3 (3. Vero
che l'avvalimento creato sulla scalinata ove insisteva la Signa Costachi è quello riprodotto nella documentazione fotografica
allegata alla perizia di parte a firma del Geom. Baldolunghe (All. 10 fascicolo autore), 5 (3. Vero che nessuna segnalazione
dell'avvalimento presente nella scalinata veniva disposta dall'ente proprietario del bene) e 6 (4. Vero che l'indicata connessione
risulta ancora ad oggi presente senza alcuna segnalazione di pericolo) articolati nella 2ª memoria ex art.
di parte attrice, risponde: "Ho eseguito, su incarico
del signor Ad Arezzo, in data 11 marzo 2014, la perizia di parte attrice e ch

183 co. 6^a c.p.c. di parte attrice, risponde: "Ho eseguito, su incarico dell'attrice, la relazione che è depositata al doc. 10 di parte attrice e che, mostratami, confermo integralmente. Nell'ultima foto allegata alla mia perizia si vede il gradino dove è caduta la [redacted] e, in particolare, il pezzo distaccato di pietra. Le ho foto le ho scattate io al momento del mio incarico. Il sopralluogo lo feci, come indicato in perizia, il 28.5.2015." L.C.S.

Baldwell

✓

Viene introdotto il signor [redacted] nato il [redacted] Cortona e residente ivi [redacted], non parente, indifferente. Presta il giuramento di rito. Interrogato sui capitoli ammessi, e, in particolare, sui capitoli nn. 1 (1. Vero che [redacted], in data 11 marzo 2014 alle ore 16.30 circa, mentre percorreva la gradinata di Piazza Signorelli in prossimità dell'omonimo teatro, cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali.), 2 (2. Vero che la caduta era caponata dalla presenza di una sconnessione presente sul lastricato, derivante dal distacco di una porzione di pietra, con una profondità di ca. 2 cm.), 3 (3. Vero che l'avvallamento, creatosi sulla scalinata ove inciampò la [redacted] è quello riprodotto nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte a firma del [redacted] (All. 10 fascicolo attore)), 5 (5. Vero che nessuna segnalazione dell'avvallamento presente sulla scalinata veniva disposta dall'ente proprietario del bene), 6 (6. Vero che l'indicata sconnessione risulta ancora ad oggi presente senza alcuna segnalazione di pericolo) e 7 (7. Vero che, dopo la caduta, la [redacted] veniva soccorsa e condotta presso il locale nascondiglio "Presidio Ospedaliero Valdichiana S. Margherita", in quanto impossibilitata a rialzarsi e muoversi autonomamente.) articolati nella 2^ memoria ex art. 183 co. 6^ c.p.c. di parte attrice, risponde: "Vero il capitolo 1; io sono colui che per primo la soccorse; la conoscevo da prima perché io sono il fiorista di Cortona e il mio negozio si trova a circa 100 metri dal punto di caduta e quindi conosco molte persone. Non ho proprio visto il momento della caduta, però ho trovato la [redacted] per terra che si lamentava moltissimo e la caviglia si stava gonfiando a vista d'occhio, tanto che lo abbiamo tolto; in corrispondenza di dove la [redacted] si trovava c'era il gradino che si vede nella ultima foto della perizia di parte attrice doc. 10 che mi viene mostrata. Io chiamai un conoscente che si trovava lì e che con l'auto la portò immediatamente al pronto soccorso. Non c'erano cartelli di pericolo che segnalassero il rischio; posso dirlo con cognizione di causa, perché, come ho detto, ho il negozio lì vicino."

L.C.S.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Viene introdotta la signora ~~_____~~, nata il ~~_____~~ ad Arezzo e residente a Camucia ~~_____~~, non parente, indifferente. Presta il giuramento di rito. Interrogata sui capitoli ammessi, e, in particolare, sui capitoli nn. 1 (1. Vero che ~~_____~~ in data 11 marzo 2014 alle ore 16,30 circa, mentre percorreva la gradinata di Piazza Signorelli in prossimità dell'omonimo teatro cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali.), 2 (2. Vero che la caduta era causata dalla presenza di una sconnessione presente sul lastricato derivante dal distacco di una porzione di pietra, con una profondità di ca. 2 cm.), 3 (3. Vero che l'avvallamento creato sulla scalinata ove incurupava la ~~_____~~ e quello riprodotto nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte a firma del Cagm. ~~_____~~ (All. 10 fascicolo attore)), 5 (5. Vero che nessuna segnalazione dell'avvallamento presente sulla scalinata veniva disposta dall'ente proprietario del bene), 6 (6. Vero che l'indicata sconnessione risulta ancora ad oggi presente senza alcuna segnalazione di pericolo), 7 (7. Vero che, dopo la caduta, la Signora ~~_____~~ veniva soccorsa e condotta presso il locale nosocomio "Presidio Ospedaliero Valdiclariana S. Margherita", in quanto impossibilitata a rialzarsi e muoversi autonomamente), 9 (9. Vero che a seguito della caduta, l'assistita era costretta ad una degenza ospedaliera e successivamente ad un periodo di riposo domiciliare di 35 giorni nel corso dei quali le era consentito deambulare soltanto con l'uso di stampelle, risultando ridotta all'espletamento delle ordinarie attività della vita quotidiana), 10 (10. Vero che in conseguenza della ridotta capacità ~~_____~~ ha fatto ricorso alla collaborazione di terzi nello svolgimento anche dei lavori domestici ai quali aveva da sempre provveduto in via autonoma), e 11 (11. Vero che l'istrice, a seguito del sinistro, non può autonomamente guidare il proprio autoveicolo,) articolati nella 2^a memoria ex art. 183 co. 6^a c.p.c. di parte attrice, risponde: "Io gestisco un negozio di abbigliamento che si trova proprio davanti al Teatro Signorelli di Cortona; l'ho aperto nel 2014; conosco la ~~_____~~ da quando ho aperto, perché si tratta di una persona che frequenta spesso il centro, abita lì vicino, si fa benvolere ed è stata anche mia cliente. Quel giorno, ossia il 11.3.14 ore 16,30 ero dentro al negozio e una mia conoscente entrò e mi chiamò dicendo che la ~~_____~~ - così io chiamo la ~~_____~~ - era caduta; io uscii e la trovai seduta per terra, dolorante, addirittura piangente. Riconosco nella foto che mi si mostra, ossia l'ultima foto della perizia di parte doc. 10, il punto dove trovai la ~~_____~~. Non c'era alcun segnale di pericolo o di avviso di rischio. Io quasi svenni perché mi impressionai. Io ho aiutato molto la ~~_____~~ a partire dalla sua degenza in ospedale e anche adesso vedo che quando viene in negozio ha problemi per camminare e si deve subito mettere seduto. Ricordo che ~~_____~~ ebbe necessità per molto tempo di stampelle. La ~~_____~~ vive da sola con un cagnolino, qualche volta va a trovarla il figlio. Posso dire in coscienza che ~~_____~~ dopo l'incidente non riesce a trovare lavoro per le menomazioni subite. Anche psicologicamente ho notato un suo crollo."

L.C.S.

~~_____~~

~~_____~~

Viene introdotto il signor ~~_____~~, nato il ~~_____~~ a ~~_____~~ e residente a Cortona Via ~~_____~~ figlio di ~~_____~~ e ~~_____~~ indifferente. Presta il giuramento di rito. Interrogato sui capitoli ammessi, e, in particolare, sui capitoli nn. 1 (1. Vero che Florica Cottica, in data 11 marzo 2014 alle ore 16,30 circa, mentre percorreva la gradinata di Piazza Signorelli in prossimità dell'omonimo teatro cadeva rovinosamente a terra, riportando lesioni personali.), 2 (2. Vero che la caduta era collegata dalla presenza di una sconnessione presente sul lastricato derivante dal distacco di una porzione di pietra, con una profondità di ca. 2 cm.), 3 (3. Vero che l'avvallamento creatosi sulla scalinata ove urciampava la ~~_____~~ è quello riprodotto nella documentazione fotografica allegata alla perizia di parte a firma del C. ~~_____~~ (All. 10 fascicolo attore)), 5 (5. Vero che nessuna segnalazione dell'avvallamento presente sulla scalinata veniva disposto dall'ente proprietario del bene), 6 (6. Vero che l'indicata sconnessione risulta ancora ad oggi presente senza alcuna segnalazione di pericolo), 7 (7. Vero che, dopo la caduta, la ~~_____~~ veniva soccorsa e condotta presso il locale nosocomio "Presidio Ospedaliero Valdichiana S. Margherita", in quanto impossibilitata a rialzarsi e muoversi autonomamente), 9 (9. Vero che a seguito della caduta, l'attrice era costretta ad una degenza ospedaliera e successivamente ad un periodo di riposo domiciliare di 35 giorni nel corso dei quali le era consentito deambulare soltanto con l'uso di stampelle, risultando inibita all'espletamento delle ordinarie attività della vita quotidiana), 10 (10. Vero che in conseguenza della ridotta capacità la ~~_____~~ ha fatto ricorso alla collaborazione di terzi nello svolgimento anche dei lavori domestici ai quali aveva da sempre provveduto in via autonoma), C. 11 (11. Vero che l'attrice, a seguito del sinistro, non può autonomamente guidare il proprio autoveicolo.) articolati nella 2^a memoria ex art. 183 co. 6^a c.p.c. di parte attrice, risponde: "Vero il capitolo 1; io ero a lavoro a Centoia, frazione di Cortona; fui avvisato dal ~~_____~~. Se andai subito a vedere come stesse la mamma; la raggiunsi quando già era al pronto soccorso; mi disse che era caduta per la strada; era abbastanza confusa per il forte dolore che provava; riconosco nella foto che mi si mostra il punto dove mi amare in seguito mi ha riferito di essere caduta. Confermo il capitolo 9; mia madre vive da sola, io ho famiglia per conto mio e lavoro all'estero, sono spesso via. Vero il capitolo 10, posso dire che le è cambiata la vita. Vero il capitolo 11: prima un po' guidava; aveva una piccola Panda che poi ha dato via."

L.C.S.

Volto D. Loe

A questo punto, chiede di poter subito concludere e discutere la causa e il giudice provvede in conformità, così anticipando il calendario. I conclude come in atto di citazione e come in 2^a memoria e comunque per la condanna del Comune di Cortona al risarcimento dei danni, con vittoria di spese e compensi.
Discute la causa, e, dovendo la camera di consiglio essere posposta dovendosi prima trattare altre cause sul ruolo d'udienza, rinuncia alla lettura della sentenza, allontanandosi volontariamente.
Il giudice, dopo la camera di consiglio, svolta nella parte finale dell'udienza, emette la sentenza che segue.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE

in persona del giudice, in funzione di giudice unico,
ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., la seguente
SENTENZA

nella causa iscritta a il 7.10.2015 al numero
3681/15 del Registro generale
pendente fra le parti sopra indicate.

Conclusioni:

Parte attrice: "Piaccia all'adito Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, domanda ed eccezione: Nel merito, accertare e dichiarare la responsabilità del Comune di Cortona per i fatti esposti in narrativa ai sensi dell'art 2051 c.c. ovvero in subordine ex art. 2043 c.c., e per l'effetto condannare quest'ultimo al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice in conseguenza del sinistro occorso in data 11/03/2014, sia patrimoniali che non patrimoniali, oltre rivalutazione ed interessi, nella misura che emergerà in corso di causa, ovvero in quella ritenuta di giustizia; In ogni caso, con vittoria di spese e competenze professionali di causa."

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c. e 58 cpv L. 18.6.2009 n. 69)

....., classe 1958, premesso di essere caduta, per colpa
di una buca su uno scalino, nel mentre l'11.3.2014 scendeva la gradinata

SENTENZA
N.
R.G.: 3681/15
Reg. crim. n.
Reg. rep. n.
OGGETTO
Artt. 2051 e 2043 c.c.

[Handwritten signature]

di Piazza Signorelli in Cortona, davanti all'omonimo Teatro, deducendo di avere riportato lesioni, ha chiesto la condanna del Comune di Cortona, responsabile ex art. 2051 c.c. o comunque ex art. 2043 c.c., al risarcimento dei danni, vinte le spese.

Il Comune di Cortona, pur regolarmente e tempestivamente citato, è restato contumace.

La causa è stata istruita documentalmente e oralmente, nonché con c.t.u. redatta dal medico legale Dott. .



Indi, il giudice, all'odierna udienza, in esito alle prove orali, ha, su istanza del procuratore di parte attrice, fatto precisare le conclusioni e discutere la causa ex art. 281 *sexies* c.p.c.:-

La caduta e le sue modalità sono state dimostrate dalla

Infatti, quantunque il momento della perdita dell'equilibrio non sia stato visto da testimoni oculari, nondimeno, le odierne deposizioni dei testi forniscono sufficienti e convergenti elementi per convalidare la tesi attorea.

Infatti, il ha riferito di essere stato il primo a soccorrere la e di averla trovata a terra, ancora dolorante, in corrispondenza del gradino che si può meglio vedere nell'ultima fotografia allegata alla perizia di parte redatta per conto dell'attrice dal (doc. 10), che, pure escusso come teste, l'ha confermata, asseverando di avere scattato le fotografie in occasione di un sopralluogo eseguito il 28.5.2015. La teste , a sua volta, titolare di un negozio nei pressi, ha pure riferito di essere stata chiamata e di avere soccorso la Costachi, trovandola nella stessa posizione.

Il fatto così reso certo dalle prove storiche - ossia che l'11.3.2014 la fu trovata per terra, dolorante, in perfetta corrispondenza col suddetto gradino - legittima la ovvia presunzione che la donna, come allegato nell'atto di citazione, sia caduta proprio in quel punto e, in particolare, sulla insidiosa sbreccatura esistente sul margine del gradino di pietra. Infatti, non esiste altra spiegazione logica che giustifichi la scena raccontata da ben due testimoni estranei, che conoscono la

come concittadina che frequenta il centro storico, ma non hanno con lei rapporti privilegiati di altro tipo. Si può presumere anche che la causa della caduta sia il punto sbreccato del gradino, dal momento che la posizione a terra della  era proprio lì accanto e che il manufatto, come si può agevolmente notare dalla foto, pare particolarmente insidioso e atto a far perdere l'equilibrio a chi vi metta il piede; siccome non sono emersi elementi diversi che spieghino la caduta, la conclusione di maggior evidenza è appunto che la  abbia messo il piede proprio nel punto che più si prestava a determinare una caduta.

*

La domanda ex art. 2051 c.c. è allora fondata, assorbita quella ex art. 2043 c.c.-

Il rapporto di custodia esiste.

È infatti indiscutibile che il luogo sia un punto centrale e di particolare importanza del centro storico di Cortona, tanto da essere davanti al Teatro Signorelli. →

Il rapporto di custodia, del resto, non si identifica con quello di proprietà, nel senso che chiunque abbia la disponibilità giuridica o materiale della cosa ne è, ai fini dell'art. 2051 c.c., custode.

Né la custodia può essere qui esclusa per l'inesigibilità del controllo su un troppo ampio tracciato di strade comunali.

L'ente territoriale, infatti, può rispondere ex art. 2051 c.c. della manutenzione delle proprie strade nei limiti in cui, nel caso concreto, gli si possa attribuire la qualifica di custode e sempre che la strada, prescindendo dalla sua natura, sia soggetta al pubblico transito (cfr. a es., Cass. sez. 3^a civ. 12.4.2013 n. 8935 rv 626013: «L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo connesse in modo immanente alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua estensione, salvo che dia la prova che l'evento dannoso era imprevedibile e non tempestivamente evitabile o segnalabile.»); o, ancora, in tema di obbligo di manutenzione dell'ente, Cass. sez. 3^a civ. 4.10.2013 n. 22755 rv 629037

«L'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito ha l'obbligo di provvedere alla relativa manutenzione (artt. 16 e 28 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F; art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285; per i Comuni, art. 5 del r.d. 15 novembre 1923, n. 2506) nonché di prevenire e, se del caso, segnalare qualsiasi situazione di pericolo o di insidia inerente non solo alla sede stradale ma anche alla zona non asfaltata sussistente ai limiti della medesima, posta a livello tra i margini della carreggiata e i limiti della sede stradale ("banchina"), tenuto conto che essa fa parte della struttura della strada, e che la relativa utilizzabilità, anche per sole manovre saltuarie di breve durata, comporta esigenze di sicurezza e prevenzione analoghe a quelle che valgono per la carreggiata.»).

A suo tempo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 156/99, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2043, 2051 e 1227 co. 1^a c.c. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 97 della Costituzione, ha avuto modo di rilevare che lo stato della giurisprudenza di legittimità, intesa quale diritto vivente, è tale - e lo è anche a oggi - per cui l'ente territoriale può rispondere ex art. 2051 c.c. a seconda del caso concreto. Si legge nella motivazione, per quanto qui interessa: «[...] 3.2.- Il proprietario delle cose che abbiano cagionato danno a terzi è responsabile a' sensi dell'art. 2051 cod. civ., solo in quanto ne sia custode, e dunque ove egli sia stato oggettivamente in grado di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sulle cose stesse. Ciò basta a rendere ragione dell'approdo ermeneutico, ribadito anche di recente dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui alla pubblica amministrazione non è applicabile il citato articolo, allorché sul bene di sua proprietà non sia possibile - per la notevole estensione di esso e le modalità d'uso, diretto e generale, da parte dei terzi - un continuo, efficace controllo, idoneo ad impedire l'insorgenza di cause di pericolo per gli utenti. S'intende - e in alcune sentenze ciò viene sottolineato - che la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" da parte dei terzi costituiscono meri indici dell'impossibilità d'un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesi-

A handwritten signature in dark ink is written over a rectangular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a date or official designation. The signature is fluid and appears to be a personal name.

zione in senso stretto, ma mera difesa, perché esso, nella formulazione della norma, è pur sempre un limite – negativo – entro il quale opera la responsabilità per cose in custodia e afferisce quindi agli elementi costitutivi, sì che negarlo è eccezione in senso lato e non eccezione propria. Tuttavia, l'onere di dimostrarlo grava sul danneggiante, posto che l'art. 2051 c.c. esplicitamente assegna quel compito al custode. Nota in modo efficace Cass. sez. 3^a civ. 19.5.2011 n. 11015, in motivazione, che *"L'art. 2051 non contempla alcuna proposizione di eccezione ma riconduce il caso fortuito al profilo meramente probatorio."* (in termini anche Cass. sez. 6^a civ. 30.9.2014 n. 20619; Cass. sez. 3^a civ. 23.6.2016 n. 13005).

Peraltro, il fatto colposo causalmente incidente del danneggiato può anche essere addotto dal custode, più limitatamente, quale concausa del danno. La condotta del danneggiato, infatti, può, se pur non assurga a causa esclusiva del fatto integrando il già trattato caso fortuito, dare luogo al concorso del debitore nella determinazione dell'evento ex art. 1227 co. 1^a c.c., applicabile ex art. 2056 c.c. (Cass. sez. 3^a civ. 8.5.2008 n. 11227; Cass. sez. 3^a civ. 17.11.2011 n. 24083). Anche la difesa imperniata sull'art. 1227 co. 1^a c.c. è una eccezione impropria (cfr. fra le altre, Cass. sez. 3^a civ. 10.11.2009 n. 23734; Cass. sez. 3^a civ. 22.3.2011 n. 6529); nondimeno, una volta che il danneggiato abbia dimostrato la derivazione causale dell'evento dalla condotta del danneggiante (nel caso dell'art. 2051 c.c., dalla cosa in custodia), la deduzione dell'art. 1227 co. 1^a c.c., in quanto intesa a sovvertire un nesso causale esclusivo già dimostrato da chi agisce, chiama il custode convenuto a darne la prova (Cass. sez. 3^a civ. 13.1.2005 n. 564).

Nel presente caso, il Comune di Cortona non si è costituito e non ha dunque svolto alcuna difesa specifica; men che meno ha offerto le prove che avrebbe dovuto dare.

Per completezza, si aggiunge che la condotta della [redacted] non solo non si configura come talmente disattenta e talmente fuori dell'ordinario da poter integrare il caso fortuito, ma si manifesta anzi come esente da qualsiasi censura.

La sbreccatura è particolarmente piccola (e proprio per questo insidiosa) e non facilmente visibile, così che si deve presumere che la Costachi stesse camminando in modo del tutto regolare e che abbia messo il piede lì sopra senza colpa alcuna.

Si passa a liquidare il danno.

Si deve, sulla base dei dati offerti dal c.t.u. (non contestati), avuto riguardo all'età della danneggiata, classe 1958, all'epoca del fatto (anni 56), procedere alla liquidazione del danno non patrimoniale, secondo la sua accezione unitaria (cfr Cass. sez. un. civ. 26972/08 e succ. conf.) in base alle vigenti tabelle predisposte dal Tribunale di Milano (c.d. *edizione 2014*).

Il c.t.u. ha riferito che:

- la ~~la~~ riportò alla caviglia destra frattura bimalleolare e verosimile interessamento del malleolo posteriore;
- v'è compatibilità causale con la caduta;
- l'i.t. fu del 100% per 60 giorni, del 75% per 40 giorni, del 50% per 40 giorni e del 25% per 50 giorni;
- residuano esiti permanenti incidenti sulla salute nella misura del 5,5%;
- le spese documentate sono congrue e riferibili alla caduta, tranne che per la ricevuta di € 15,00 n. 7719.

Per i.t., avuto riguardo alla natura delle lesioni, si stima congruo liquidare € 145,00 al giorno per inabilità assoluta. La misura massima di tabella è giustificata dalla valutazione della particolare afflittività dell'incapacità indotta in quel periodo. La teste ~~il~~ ha ricordato la necessità di stampelle per deambulare; e il figlio ~~il~~, pure oggi escusso (non contraddetto da elementi diversi e dunque meritevole di essere creduto anche se parente stretto), ha rammentato che la signora vive da sola e che lo stato in cui venne a trovarsi le rese impossibile il disbrigo persino delle ordinarie attività casalinghe quotidiane. Per di più è dimostrato dai documenti prodotti - e ne dà atto il c.t.u. - che la ~~la~~

fu costretta a sottoporsi a intervento di osteosintesi con mezzi metallici, con degenza ospedaliera di qualche giorno.

Spettano quindi, per l'i.t.:

- € 8.700,00 per i.t. di 60 gg al 100%,
- € 4.350,00 per i.t. di 40 gg al 75%,
- € 2.900,00 per i.t. di 40 gg al 50% ed
- € 1.812,50 per i.t. di 50 gg al 25%

così in totale € 17.762,50.

Per i.p., sulla scorta di un punto base unitario non patrimoniale di € 1.916,86 (semisomma fra i valori dei punti 5 e 6 punti), di un danno incidente al 5,5%, e di un demoltiplicatore per l'età pari a 0,725, si ha la somma di € 7.643,48.

Può riconoscersi la personalizzazione, per tenere conto delle presumibili e comprensibili ripercussioni sulla sfera morale e nella sfera domestica, testimoniate in particolare dal teste 1 e dalla ; il primo ha ricordato che la madre ha dovuto rinunciare a guidare l'automobile; la ha tenuto a rammentare lo stato depresso che oggi affligge la e la facile stancabilità alla posizione eretta che manifesta. Si aumenta allora la somma del 50% e si ottengono € 11.465,22.

Il danno morale, come detto, è già ricompreso nel valore del punto e definitivamente esaurito nella personalizzazione.

Il danno non patrimoniale, pertanto, all'esito della personalizzazione, ascende a € (17.762,50 + 11.465,22 =) 29.227,72.

*

Il danno patrimoniale emergente passato per spese mediche, sanitarie e collegate, è documentato e ritenuto congruo dal c.t.u. nei limiti di € 898,00.

La somma, con rivalutazione dai singoli esborsi a oggi (vds produzione di parte attrice), vale € 912,37.

*

Il danno ammonta a € (29.227,72 + 912,37 =) 30.140,09.

Trattandosi di debito di valore, in quanto avente natura risarcitoria, esso è stato espresso in moneta attuale, effettuando una liquidazione equitativa a oggi per i danni non patrimoniali e procedendo a rivalutazione per quelli patrimoniali passati.

Occorre ora ristorare anche il danno per il ritardo con il quale il danneggiato percepisce le somme riparatorie.

Si provvede dunque, secondo criterio equitativo (cfr Cass. sez. un. civ. 1712/95 e succ. conformi), a devalutare da oggi alla data del fatto illecito (11.3.2014) la somma di € 30.140,09 che esprime il danno al momento del suo prodursi (la somma devalutata è di € 29.723,95 con indici di devalutazione di 0,986) e poi a rivalutarla anno per anno, secondo gli indici I.Stat., calcolando sulle somme via via rivalutate gli interessi al tasso legale, assunto qui quale adeguato criterio equitativo.

Svolti i calcoli si ha la somma di € 485,50 per interessi.

Il danno totale liquidato è pari a € 30.625,59. *

La liquidazione giudiziale trasforma l'originario debito di valore in uno di valuta, così che sulla predetta somma decorrono ex art. 1282 c.c. dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo effettivo gli interessi al saggio legale.

Il Comune, in quanto soccombente, deve rimborsare all'attrice le spese processuali, comprese quelle di c.t.u. già liquidate in € 976,00 complessive (notula oggi depositata), e, in difetto di nota, le si liquidano nel dispositivo in base al D.M. 55/14 parametri medi, applicato l'art. 5 co. 1^o: «[...] Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. [...]»).

P.Q.M.

Il Tribunale di Arezzo, sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, anche istruttoria, rigettata, così provvede:

1. condanna il Comune di Cortona, in persona del Sindaco *pro tempore*, a pagare a ~~_____~~, a titolo di risarcimento ex art. 2051 c.c. dei danni subiti a causa della caduta dell'11.3.2014 in Piazza

Signorelli a Cortona, la somma di € 30.625,59, oltre agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza al saldo;

2. condanna il Comune di Cortona, in persona del Sindaco *pro tempore*, a rimborsare a le spese processuali, che liquida in complessivi € 7.817,66, di cui € 563,66 per esborsi ed € 7.254,00 per compensi professionali d'avvocato, oltre rimborso di spese generali nella misura del 15% dei compensi, e oltre c.a.p. e i.v.a. secondo legge, ponendo definitivamente a esclusivo e integrale carico del Comune di Cortona, in persona del Sindaco *pro tempore*, i costi di c.t.u. già separatamente liquidati e anticipati da parte attrice per € 976,00.

Arezzo, 27 febbraio 2018.

AL GIUDICE

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Il..... 27 FEB 2018 h. 15:05

Il Funzionario

E' COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE

Arezzo, _____


740

Esatti diritti di copia pari ad €

Arezzo, _____

15.49

COPIA RILASCIATA AI SENSI DELLA SENTENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE N°522/2002.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti
di mettere in esecuzione il presente titolo, al P.M. di darvi assistenza ed a tutti gli
Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano legalmente richiesti.

Arezzo, _____

740

IL CANCELLIERE

Per copia conforme all'originale alla prima copia, che si rilascia a richiesta
dell'Avvocato _____

Arezzo, _____

IL CANCELLIERE

Il Procuratore Giudiziale

L'Anno 2018 e questo di

29

del mese di

Ottobre

Alle richieste di come in atti.

Qualificato e domiciliato come in atti

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche ed

Esecuzioni presso il Tribunale di Arezzo ove risiedo ho notificato il presente

atto a: Comune di Cortona, in persona del Sindaco pro-tempore, corrente ✓

in 52044 Cortona (AR), P.zza della Repubblica n. 1, quivi rimettendogliene

copia a mani di

Le mani di ~~_____~~
~~_____~~, Legale, d. M. P.ullo
(Pia d. r.)

L'Ufficiale Giudiziario

Cortona, 29/10/18
(12.15)

